

Comunicazione n. DM/99008319 del 8-2-1999

inviata all'Assofiduciaria

Oggetto: Risposta a quesito sul rapporto tra le certificazioni rilasciate ex art. 85 del d.lgs n. 58/98 e il diritto di ispezione dei libri sociali ex art. 2422 c.c.

Si fa riferimento alla nota n. V366/1998 del 20 novembre 1998 con cui codesta Associazione ha chiesto a questa Commissione di precisare se la certificazione rilasciata ex artt. 85, comma 4, del Testo unico e 36 del d.lgs. n. 213/1998 al titolare di strumenti finanziari accentrati, per l'intervento in assemblea, implicitamente legittimi quest'ultimo ad esercitare anche il diritto di ispezione di cui all'art. 2422 del codice civile.

Ai fini del quesito in oggetto occorre tenere conto della valenza strumentale del diritto di esaminare i libri sociali indicati dall'art. 2422 c.c.

La consultazione del libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari è finalizzata principalmente all'impugnazione delle deliberazioni assembleari non conformi alla legge o all'atto costitutivo, oppure aventi oggetto impossibile o illecito.

Ben altra funzione svolge la consultazione del libro dei soci. Essa consente all'azionista di accertare direttamente l'identità degli altri soci e le caratteristiche dei loro possessi azionari, al fine di stabilire con essi gli opportuni contatti. Ciò per il conseguimento di diversi fini: ad esempio, per raggiungere le quote di capitale necessarie a richiedere la convocazione dell'assemblea, oppure per concordare una comune condotta durante un'assemblea già convocata.

L'ispezione del libro dei soci può essere dunque strumentale all'esercizio del diritto di partecipare all'assemblea, se in tal guisa l'azionista intende acquisire elementi di valutazione preventiva sulla condotta da assumere e sul voto da esprimere in sede assembleare.

Tale valenza strumentale va ravvisata non soltanto rispetto alle richieste di acquisizione dei dati emergenti dal libro dei soci effettuate in sede assembleare, ma anche rispetto alle richieste effettuate preventivamente. Non occorre dunque una specifica certificazione per chi è legittimato a partecipare all'assemblea ogniqualvolta la richiesta di ispezione sia comunque motivata da ragioni attinenti alla partecipazione assembleare. Ciò soprattutto in considerazione delle esigenze informative dell'azionista che può infatti esercitare consapevolmente il diritto di partecipare in assemblea soltanto se gli viene riconosciuta la possibilità di acquisire preventivamente un'adeguata informazione.

Qualora d'altronde il socio intendesse esaminare i libri sociali indipendentemente dall'esercizio di altri diritti, resterebbe ferma la necessità di munirsi della documentazione attestante la sua qualità di azionista: in tale ipotesi la certificazione dovrà recare l'esplicita indicazione del diritto di ispezione ex art. 2422 del codice civile.

*p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia*